

C O M U N E D I P E R R E R O

-----000000000-----

REGOLAMENTO CONTENENTE "NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO SOCIALE E PER
LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE NELLE AREE ATTEZZATE"

--- Art. 1 ---

(Campo di applicazione)

Il Comune di Perrero individua ed istituisce, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 6/11/1978 n. 68, aree attrezzate per l'esercizio del turismo sociale all'interno delle quali vigono, oltre alle altre disposizioni di legge, le norme contenute nel presente Regolamento.

--- Art. 2 ---

(Campeggio libero)

All'interno dell'area attrezzata è vietata la sosta con tende e roulotte al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati.

La permanenza è consentita al massimo per 48 ore e comunque per non più di due pernottamenti consecutivi.

Gli spazi di cui al 1° comma del presente articolo sono individuati con apposite tabelle recanti la scritta relativa alla destinazione.

--- Art. 3 ---

(Accensione di fuochi)

Nell'area attrezzata sono previste apposite strutture per la cottura delle vivande.

E' vietato, in qualsiasi periodo dell'anno ed a qualsiasi distanza dai boschi, accendere fuochi al di fuori di tali strutture. Gli utenti dovranno provvedere anche al completo spegnimento delle braci e pulizia delle ceneri.

--- Art. 4 ---

(Rifiuti)

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori.

--- Art. 5 ---

(Tutela dei servizi-infrastrutture-piante)

E' vietato danneggiare i servizi, le infrastrutture ivi compresi i cartelli segnaletici dell'area attrezzata.

E' altresì vietato danneggiare e asportare piante o parti delle medesime.

I responsabili delle violazioni alle norme di cui al presente articolo sono tenuti, fatte salve altre responsabilità e sanzioni amministrative, ad indennizzare l'Amministrazione Comunale in ragione del danno arrecato secondo quanto stabilito con provvedimento del Sindaco.

--- Art. 6 ---
(Vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è affidata ai soggetti di cui all'art. 33 della Legge Regionale 6/11/1978 n. 68.

--- Art. 7 ---
(Sanzioni)

Per le violazioni dei divieti di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative da £. 10.000 a £. 1.000.000 avendo riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse.

--- Art. 8 ---
(Procedura amministrativa)

Per l'accertamento delle violazioni dei divieti di cui al presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 7, si applica la procedura amministrativa prevista dall'art. 35 della Legge Regionale 6/11/1978 n. 68.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO

